

D.Lgs. 30 DICEMBRE 1999, n. 507

(pubblicato nella G. U. 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.)

Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione dei reati minori e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima legge, nonché per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1999;

Udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della legge di delegazione;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

omissis

67. *Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione ai divieti di importazione e di esportazione.*

1. Nel primo comma dell'articolo 11 del **regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923**, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, le parole «è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila».

omissis